

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 15,35.

ANTONIO MAZZOCCHI, *Segretario*,
legge il processo verbale della seduta del
24 giugno 2002.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Frattini, Galati, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Marzano, Matteoli, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scajola, Sospiri, Stefani, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli e Vietti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentasei, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

In morte dell'onorevole Anselmo Martoni.

PRESIDENTE. Comunico che il giorno 27 giugno 2002 è deceduto l'onorevole Anselmo Martoni, già membro della Camera dei deputati dalla seconda alla sesta legislatura.

La Presidenza della Camera ha fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea.

Discussione del disegno di legge: Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE e 2002/4/CE (2427) (ore 15,40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE e 2002/4/CE.

La ripartizione del tempo riservato alla discussione sulle linee generali è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (*vedi resoconto stenografico della seduta del 27 giugno 2002*).

(Discussione sulle linee generali — A.C. 2427)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Di Teodoro.

ANDREA DI TEODORO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il di-

segno di legge oggi in discussione rappresenta, in qualche modo, un atto dovuto da parte del Governo. Infatti, esso reca la delega al Governo per il recepimento di alcune direttive comunitarie i cui termini di recepimento sono o già scaduti o in scadenza. La presentazione di un disegno di legge *ad hoc* per il recepimento di direttive comunitarie è una procedura prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 86 del 1989, la cosiddetta legge La Pergola, secondo il quale l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, in via ordinaria, dalla legge comunitaria annuale, senza peraltro escludere la possibilità di leggi attuative *ad hoc*.

Il disegno di legge delega n. 2427 al nostro esame risponde proprio ad un'esigenza di questo tipo: poiché si è ritenuto che per i tempi di lavoro parlamentare e, poi, per la successiva predisposizione dei relativi decreti legislativi di attuazione non vi fosse la possibilità di rispettare i termini di recepimento delle direttive comunitarie in oggetto (termini che, come già detto, sono prossimi alla scadenza), al fine di evitare l'apertura di procedura di infrazione a carico del nostro paese, il Governo ha ritenuto di presentare un disegno di legge *ad hoc* per il recepimento di queste stesse direttive.

Le direttive in questione sono le seguenti: la direttiva n. 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole; la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; la direttiva 2000/52/CE, della Commissione, che, modificando la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, ne aggiorna il contenuto; la direttiva 2001/

109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi da parte degli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto.

Infine, vi è la direttiva 2002/4/CE della Commissione relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole. Tra l'altro, il contenuto di quest'ultima direttiva è, in qualche maniera, omogeneo a quello della direttiva 1999/74/CE, relativa alle norme minime per la protezione delle galline ovaiole, e, dunque, questa direttiva è stata inserita nell'esame in Commissione su osservazione della XIII Commissione (Agricoltura), proprio per trasporre nell'ordinamento nazionale, con uno stesso atto, due direttive dal contenuto omogeneo e vertenti sullo stesso oggetto.

I termini di recepimento di queste direttive sono: il 30 luglio 2002 (tra 30 giorni) per la direttiva 1999/45/CE; il 1° gennaio 2002 per la direttiva 1999/74/CE (si tratta, quindi, di un termine già scaduto); il 1° gennaio 2003 per la direttiva 99/105/CE (tale direttiva, dunque, dovrà essere recepita tra pochi mesi); il 31 luglio 2001 per la direttiva 2000/52/CE; il 16 aprile 2002 per la direttiva 2001/109/CE (anche in tal caso si tratta di un termine già scaduto); il 31 marzo 2003 (è questo il termine più ampio) per la direttiva 2002/4/CE, relativa alle galline ovaiole inserita in Commissione.

Vorrei soltanto svolgere due osservazioni relative all'esame del testo in Commissione, che ha modificato, in maniera abbastanza decisa, il testo originariamente trasmesso dal Governo. In particolar modo, oltre all'inserimento di nuove direttive rispetto alle tre originarie per il cui recepimento il Governo aveva chiesto la delega, risulta modificato l'articolo 1, che al comma 2 introdotto dalla Commissione prevede che i decreti legislativi di attuazione siano emanati dal Governo nel rispetto della procedura di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), ossia nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23

agosto 1988, n. 400, e con la previa acquisizione dei pareri dei competenti organi parlamentari della Camera e del Senato, che dovranno esprimersi entro 40 giorni dalla data di trasmissione e dopo che saranno stati acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge.

In tal modo, viene generalizzata una previsione (quella dell'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari) che, per quanto riguarda, invece, le leggi comunitarie annuali, risulta limitata alle sole direttive inserite nell'allegato B ovvero (con una novità introdotta a partire della legge comunitaria 2001) alle direttive per le quali sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Inoltre, sempre all'articolo 1, comma 2, viene fatto riferimento, per quanto riguarda i criteri e i principi della delega, all'articolo 2 della stessa legge comunitaria 2001 (ossia la legge n. 39 del 1° marzo 2002) e, quindi, questi ultimi non vengono riportati o ripetuti estesamente.

Al comma 4 dell'articolo 1 viene introdotta una norma di procedura già contenuta nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 39 del 2002 (ossia nella legge comunitaria 2001), la cui generalizzazione è allo studio del Governo con il progetto della riforma della legge n. 86 del 1989 (ossia la legge cosiddetta La Pergola). Lo scopo di tale norma di procedura è di adeguare il processo di omogeneizzazione dell'ordinamento nazionale al diritto comunitario con la disciplina del nuovo titolo V della seconda parte della Costituzione. Infatti, questa norma di procedura prevede che i decreti legislativi eventualmente emanati dal Governo nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome entrino in vigore soltanto alla scadenza del termine per l'attuazione delle direttive comunitarie e cessino, comunque, di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fonda-

mentali stabiliti dalla legislazione dello Stato per quanto riguarda le materie di competenza concorrente.

Questo, ovviamente, al fine di evitare che eventuali inadempienze da parte delle autonomie locali, per quanto riguarda le materie di competenza esclusiva delle regioni o di competenza concorrente tra Stato e regioni, possano ripercuotersi sullo Stato nazionale, unico responsabile e garante di fronte alla Comunità europea del processo di adeguamento del proprio ordinamento all'ordinamento comunitario. Questa, tra l'altro, era anche un'indicazione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione, sotto forma di osservazione, e nel parere della I Commissione Affari costituzionali.

Nello stesso comma 4 dell'articolo 1 viene previsto che i decreti legislativi, proprio per rispettare esattamente il riparto delle competenze tra Stato e regioni, riportino nell'indicazione del titolo o della rubrica la natura sostitutiva delle disposizioni emanate, quindi specificando esattamente per quale parte della direttiva che si recepisce il decreto legislativo ha il carattere di transitoria sostituzione rispetto alla sopravveniente normativa regionale o provinciale di attuazione. Ovviamente, nel momento in cui tale normativa venisse emanata dalla regione o dalla provincia autonoma decadrebbe automaticamente il decreto legislativo emanato dal Governo che, quindi, assume un carattere intrinsecamente cedevole.

Non ho molte altre osservazioni da compiere anche perché, come ho già detto, sono state recepite quasi tutte le osservazioni delle Commissioni che hanno esaminato il provvedimento in sede consultiva. Mi riferisco, in particolare, al parere della XIII Commissione, che ha indicato alla XIV Commissione l'opportunità di inserire nel disegno di legge delega anche la direttiva 2002/4/CE sulle galline ovaiole per omogeneità di materia con un'altra direttiva già contenuta nel disegno di legge, ed al parere del Comitato per la legislazione e della I Commissione relativo alle disposizioni dei decreti legislativi aventi carattere sostitutivo

rispetto alla legislazione regionale o delle province autonome. Non si è, invece, ritenuto di accogliere, nella XIV Commissione, una seconda osservazione della XIII Commissione che chiedeva di inserire nel provvedimento una disposizione abrogativa dell'articolo 36 della legge n. 39 del 2002 (legge comunitaria 2001) che, di fatto, avrebbe ripristinato l'operatività dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, relativo alla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari. Tale decreto del Presidente della Repubblica disponeva la durabilità delle paste alimentari fresche poste in vendita allo stato sfuso per un periodo non superiore a 5 giorni. La legge comunitaria 2001 ha abrogato tale termine e la Commissione agricoltura chiedeva di reintrodurlo. La XIV Commissione non ha ritenuto di accogliere tale osservazione non per disaccordo sul merito, ma per estraneità di materia in quanto quello in esame è un disegno di legge mirato al recepimento di nuove direttive mediante delega legislativa e non, invece, all'introduzione diretta di modifiche alla normativa vigente non collegate ai predetti obblighi di attuazione di direttive comunitarie.

Dunque, è un atto doveroso da parte del Governo e, trattandosi di direttive comunitarie in larga parte già scadute o in scadenza, signor Presidente, raccomando ai colleghi una sollecita approvazione del provvedimento con un voto, possibilmente, unanime.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PASQUALE VIESPOLI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Mi riservo di intervenire successivamente.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia ambientale (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2033-B) (ore 15,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disposizioni in materia ambientale.

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione sulle linee generali del disegno di legge è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (*vedi resoconto stenografico della seduta del 27 giugno 2002*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2033-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Informo che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la VIII Commissione (Ambiente) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Foti, ha facoltà di svolgere la relazione.

TOMMASO FOTI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002, recante disposizioni in materia ambientale, è stato licenziato nei giorni scorsi dalla VIII Commissione (Ambiente) della Camera nello stesso testo approvato dal Senato il 29 maggio 2002.

La Commissione ha, infatti, ritenuto che, indipendentemente dalle modifiche apportate al disegno di legge da parte del Senato, non vi fossero particolari ragioni per modificare ulteriormente il disegno di legge all'esame della Commissione stessa, eventualmente sottolineando — così come farò in conclusione del mio intervento — al

rappresentante del Governo alcuni aspetti meritevoli di un'iniziativa da parte del Governo stesso.

Le modifiche introdotte dal Senato non incidono in misura particolarmente significativa, se non per alcuni interventi soppressivi, sul testo che la Commissione Ambiente della Camera aveva approvato in prima lettura.

Come ho già evidenziato nella relazione svolta in Commissione, vorrei sottolineare in primo luogo le novità introdotte nel disegno di legge da parte del Senato: gli stanziamenti a favore del comune di Prato per la riduzione di emissioni inquinanti derivanti dal parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico (articolo 4); le norme in materia di inquinamento acustico, che sono state introdotte e che escludono la competenza statale per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei soli pubblici esercizi (articolo 7) (tale normativa esime pertanto i pubblici esercizi in quanto tali dalla disciplina specifica, invero più restrittiva, prevista dalla legge-quadro e li sottopone unicamente ai limiti di carattere generale, in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati dalla normativa vigente); i contributi aggiuntivi a favore del Parco nazionale del Gran Paradiso (articolo 10); l'attribuzione al Corpo forestale dello Stato dei compiti di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio (articolo 11); la cessazione di determinate limitazioni all'impiego di sostanze lesive, quali perfluorocarburi ed idrofluorocarburi (articolo 15); le ulteriori provvidenze per la difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico (articolo 16); disciplina in via regolamentare dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, al fine di prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze e preparati contenuti in tali serbatoi (articolo 19); il finanziamento del censimento dei siti minerari abbandonati (ar-

ticolo 22); l'istituzione di un Fondo per le imprese interessate da emergenze ambientali (articolo 31).

Queste sono le modifiche più significative introdotte dal Senato della Repubblica e che la Commissione ha esaminato in un rapporto — debbo dire — corretto tra maggioranza e opposizione, senza che fossero sollevate in linea di principio particolari questioni o emendamenti di tal portata — migliorativi del provvedimento stesso —, che potessero indurre al loro accoglimento.

Se ci riferiamo invece al testo approvato dalla Camera, corre l'obbligo di segnalare che durante l'esame da parte del Senato è stato soppresso l'ex articolo 5, che disponeva il trasferimento dei compiti e delle risorse dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). Rispetto a questa decisione del Senato, nella relazione predisposta per l'Assemblea, giova ricordare che, da parte della Commissione bilancio del Senato, venne evidenziato che l'articolo predetto veniva cassato in ragione della mancata copertura finanziaria.

Parimenti meritevoli di considerazione sono le modifiche introdotte all'articolo 13, il quale reca nuove norme relative ad interventi per la manutenzione idraulica e forestale in Calabria. In questo caso, è stato soppresso un comma che disponeva l'abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233. L'effetto di questo provvedimento è che, anziché riaprire i termini per procedere ad assunzioni di lavoratori idraulico-forestali, il comma nel nuovo testo dispone la semplice sospensione, limitata agli anni 2002, 2003 e 2004, del divieto di assunzione. Al Senato è stata introdotta un'ulteriore limitazione alla possibilità di ricorrere alle assunzioni, circoscrivendo l'ambito di applicazione della norma ai contratti a tempo determinato che non abbiano scadenza successiva al 31 dicembre 2004.

Per quanto riguarda l'articolo 14, occorre evidenziare che, durante l'esame in Commissione al Senato, sono state ag-

giunte, tra le zone da bonificare ai sensi della legge n. 426 del 1998, anche le aree di Serravalle Scrivia, dei laghi di Mantova e del polo chimico, di Orbetello area ex Sitoco, del litorale vesuviano, delle aree industriali di Porto Torres e dell'area industriale della Val Basento.

È stata, inoltre, modificata la formulazione dell'articolo 18, recante norme sull'attuazione degli interventi di bonifica delle aree inquinate. Quella fu una norma approvata dalla Camera dopo un paziente lavoro di equilibrio all'interno della stessa normativa, per evitare ogni possibile questione che potesse far presupporre una carenza di trasparenza nelle procedure da seguire. Oggi, con le modifiche introdotte al comma 1 dal Senato, è stato inserito un periodo che circoscrive l'ambito di applicazione della procedura alternativa di evidenza pubblica ai soli casi di inerzia del proprietario o del gestore delle aree da bonificare. Tra l'altro, il comma 7, così come modificato, esclude dalla nuova disciplina alternativa tutte le aree sulle quali siano stati già sottoscritti e finanziati accordi di programma tra i ministeri interessati, i presidenti delle giunte regionali e provinciali e i sindaci dei comuni territorialmente interessati. Infine, giova ricordare come il comma 10 dell'articolo 18 — aggiunto *ex novo* dal Senato —, attribuisca la facoltà alle regioni di ricorrere alla procedura alternativa disciplinata dai commi precedenti per interventi di bonifica di propria competenza.

Occorre, altresì, segnalare le modifiche introdotte all'articolo 23, che investono prevalentemente il cosiddetto decreto Ronchi, il quale si occupa della gestione dei rifiuti. In particolare, sono state individuate soluzioni normative ad una serie di questioni aperte, quali l'esatta classificazione del combustibile da rifiuti (CDR), l'esonero dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico per i consorzi, il recupero dei rifiuti di imballaggi e l'esclusione dei consorzi dall'obbligo di iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

Inoltre, il Senato ha approvato un emendamento (articolo 24 del disegno di

legge A.C. 2033-B), interamente sostitutivo dell'articolo 17 del testo approvato dalla Camera, recante una diversa soluzione del problema dello smaltimento dei rifiuti di sanitari.

Vogliamo qui ricordare che quella fu una partita particolarmente delicata, anche in ragione delle obiezioni che vennero formulate al testo non soltanto da parte dell'opposizione ma anche da parte della stessa maggioranza. In ragione del nuovo testo, il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, che ammetteva lo smaltimento in discarica previa disinfezione, non viene immediatamente abrogato ma lo sarà soltanto a partire dalla data di entrata in vigore di un apposito regolamento sul trattamento dei rifiuti sanitari, da emanarsi su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Vorrei, quindi, ricordare che, di fatto, la normativa, inizialmente eliminata *tout court* dalla Camera, rimane in vigore, venendo meno soltanto al momento dell'entrata in vigore del regolamento prima citato.

Per quanto riguarda il parere espresso sul disegno di legge in esame dalle Commissioni in sede consultiva, le stesse hanno espresso parere favorevole al provvedimento; la sola X Commissione ha espresso un parere con condizione e osservazione, mentre il Comitato per la legislazione ha formulato alcune condizioni per il rispetto dei parametri di cui all'articolo 16-*bis* del regolamento. In merito, con specifico riguardo alle condizioni contenute nel parere del Comitato per la legislazione, vorrei evidenziare che, relativamente alla condizione riguardante la natura dei decreti di cui agli articoli 19 e 31, a giudizio del relatore non pare che essi abbiano natura regolamentare, per cui non è apparso necessario alla Commissione richiamare l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Circa la condizione riguardante l'articolo 24, preme rilevare che la disposizione già contiene, sia pure in maniera alquanto sintetica, le norme generali che regolamentano la materia da delegificare con il previsto regolamento in materia di rifiuti

sanitari; infatti, sono indicati il criterio della semplificazione, quello del contenimento delle spese e quello del divieto di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infine, quanto alla condizione riferita agli interventi indicati nell'articolo 31, appare chiaramente definito, a giudizio del relatore, l'ambito di estensione degli stessi, che sono interventi di risoluzione di emergenze ambientali, finalizzati alla riconversione delle imprese interessate da riduzione di occupazione.

La condizione contenuta, invece, nel parere della X Commissione si riferisce alla necessità di prevedere il concerto del ministro delle attività produttive nell'emanazione del decreto di definizione degli interventi di risoluzione di emergenze ambientali, finalizzati alla riconversione delle imprese interessate da riduzione di occupazione. In merito, si fa tuttavia presente che il decreto non interviene sulla disciplina di un organico fondo riguardante tutte le imprese, bensì sulla disponibilità di un fondo, pari a 5 milioni di euro, di nuova istituzione, finalizzato, in modo specifico, ad interventi di carattere ambientale.

In conclusione, vorrei soffermarmi sull'osservazione contenuta nel parere della X Commissione relativa all'articolo 26, comma 2, del disegno di legge alla nostra attenzione; la modifica introdotta all'articolo 26 prevede, a sua volta, una modifica all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che prevede l'estensione del divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia.

Tale disposizione avrebbe effetti negativi non solo per gli operatori e i loro investimenti, ma anche per l'intero sistema-paese in relazione all'attuale difficile congiuntura economica. Non so se siano stati fatti più approfonditi studi, ma agli atti vi è una documentazione dalla quale risulta che l'applicazione *tout court* di questa norma potrebbe costare alla bolletta energetica anche fino a duemila miliardi di vecchie lire. In proposito, debbo dire che nel corso del dibattito in Commissione è stata annunciata l'intenzione di

presentare, anche in accordo con alcuni colleghi della X Commissione, un ordine del giorno in Assemblea che impegni il Governo ad adottare ogni possibile iniziativa affinché il divieto di prospezione, ricerche e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia si applichi solo fino a quando un'apposita commissione, composta da rappresentanti del Governo, della regione Veneto e delle società concessionarie dei diritti minerari, non abbia definitivamente accertato l'assenza di rischi di subsidenza. Al riguardo, debbo riferire che in quella occasione il rappresentante del Governo si era dichiarato favorevole all'accettazione di un ordine del giorno in tal senso.

Concludendo, sempre ai fini interpretativi, debbo richiamare il fatto che già in Commissione, trattandosi dell'articolo 18, comma 8, era stata fatta una osservazione sull'ambito di applicazione di questa norma. In quella sede avevamo sostenuto che andava chiarito l'ambito di intervento e di applicazione della norma stessa. Qui ritengo opportuno evidenziare che le certificazioni INAIL, richiamate nell'articolo 18, comma 8, debbono essere ritenute valide esclusivamente ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. Dico questo al fine di evitare che tali certificazioni possano essere impropriamente o strumentalmente utilizzate quale presupposto per rivendicazioni di altro tipo rispetto ad altre fattispecie già adeguatamente disciplinate da altre normative, quali, ad esempio, il decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 sulle malattie professionali.

A questo punto, il relatore ritiene di non avere altro da aggiungere, se non raccomandando la sollecita approvazione del provvedimento in esame ed evidenziando che lo stesso, allorquando sarà licenziato, sarà il primo disegno di legge collegato alla legge finanziaria che entra in vigore, quindi con validità di legge, rispetto ai sei presentati all'attenzione del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Signor Presidente, molto brevemente intervengo per ricordare che le modifiche apportate in seconda lettura dal Senato sono prevalentemente di carattere formale, a parte quelle che il relatore ha voluto sottolineare con attenzione. Mi preme ricordare che le modifiche apportate all'articolo 13, che prevede « Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria », non comportano nuovi stanziamenti, perché si tratta di risorse già destinate ai programmi di forestazione, peraltro già assegnate alla regione Calabria. Delle modifiche apportate al Senato particolare rilievo è da attribuire all'articolo 16, riguardante le provvidenze per le aree a rischio idrogeologico, ed è corretta l'interpretazione applicativa data dal relatore sul comma 8, dell'articolo 18.

Altre modifiche di interesse sono quelle relative all'articolo 19 e all'articolo 22, rispettivamente per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati ed i siti minerari abbandonati. Per quanto riguarda l'articolo 24, relativo alle modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, il ministero si impegna fin d'ora a presentare non in tempi brevi, ma in tempi brevissimi, lo schema di provvedimento necessario. Per quanto riguarda l'articolo 26, il Governo si era già impegnato in Commissione — ed in quest'aula intende ribadirlo — ad accettare un eventuale ordine del giorno per poter accertare con obiettività l'esistenza o meno di rischi di subsidenza, causati dalla prospezione nelle acque vicine a Venezia e a Chioggia.

Per quanto riguarda in senso globale questo collegato — che, come diceva il relatore, è il primo collegato che arriva alla conclusione del suo iter in terza lettura alla Camera —, vi è un dato che forse non è stato sufficientemente apprezzato, dipeso dal lavoro e dall'impegno delle due Commissioni di Camera e Senato: le risorse per l'ambiente sono aumentate in questo collegato — dall'inizio ad oggi — del

60 per cento. Questo credo sia il risultato più importante che insieme abbiamo ottenuto.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Mazzuca Poggiolini. Ne ha facoltà.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, gli articoli del disegno di legge collegato alla finanziaria e presentato dal Governo nel novembre scorso erano dodici, alla Camera sono diventati ventiquattro ed al Senato trentadue; si è avuta una progressione, non dico geometrica, ma senz'altro consistente che ci ha fatto notare come a tale provvedimento siano state aggiunte una serie di questioni, alcune valide — come poco fa è stato rilevato — ed alcune invece senza alcun criterio ordinativo. Vi sono stati una serie di interventi a pioggia; l'articolo 14, ad esempio, individua una serie di siti inquinati più per motivazioni di tipo elettorale che non per esigenze reali: in tal caso, infatti, avrebbero dovuto essere più numerosi.

In tutto questo l'unica norma alla quale il Governo ha dovuto rinunciare è quella relativa al trasferimento dell'istituto centrale per la ricerca applicata al mare all'agenzia per la protezione dell'ambiente e del territorio. Probabilmente il Governo avrebbe voluto liberarsi dell'attuale consiglio di amministrazione dell'ente, inglobandolo in un organismo che forse pensa di poter controllare meglio. Questo progetto però non è riuscito ed il relativo articolo è stato cancellato dal Senato. L'ICRAM quindi resta al suo posto, noi crediamo più per motivi di copertura economica che per altro, nonostante l'aumento dei finanziamenti ricordato poco fa in quest'aula dal Governo.

Del progetto originale sono rimasti soltanto 11 articoli, gli altri 21 aggiungono argomenti nelle materie più disparate ad un provvedimento che ha perso di organicità e sembra essere divenuto un *omnibus* finanziario e normativo, pur all'interno dell'ampio, amplissimo tema del-

l'ambiente, dove può essere contenuto di tutto e di più. Si va infatti dagli interventi per la forestazione a quelli per i lavoratori forestali in Calabria, alle norme per i parchi del Gran Paradiso, dello Stelvio e del Circeo, alle immissioni inquinanti nel comune di Prato, ai siti minerari abbandonati, ai serbatoi interrati, al trattamento di rifiuti ospedalieri, all'inquinamento acustico nei pubblici servizi. Si tratta di norme sicuramente di carattere ambientale, ma risulta stravagante averle inserite in un collegato, i cui effetti finanziari rimangono comunque modesti — talora incomprensibili —, mentre il valore normativo di taluni articoli avrebbe richiesto una ben diversa e più approfondita attenzione del Parlamento.

Questo modo di procedere, sebbene sia dettato anche dalla volontà espressa dalla Camera e dal Senato, nasconde, in verità, le mille esigenze localistiche di una maggioranza di Governo che deve accontentare un po' tutti (e lo riscontriamo in ogni provvedimento), senza tenere in alcun conto le osservazioni generali dell'opposizione ed i criteri di economicità e di efficacia degli interventi. Un esempio emblematico è dato dall'elenco delle aree in cui predisporre piani di disinquinamento ambientali che si stanno allungando — come ho già affermato — senza un criterio ordinatore preciso.

Da questo punto di vista è necessario svolgere un'osservazione di carattere generale che mi pare molto importante.

Quando un provvedimento viene trasmesso dall'altro ramo del Parlamento con ben 7 articoli nuovi di zecca ed alcune ponderose aggiunte di commi ad articoli già contestati in prima lettura, è giusto che il Governo operi una blindatura del testo così ferrea, come è avvenuto in Commissione alla Camera e come sembra profilarsi anche in quest'aula, nonostante questa nostra — ahimè, lo temo — inutile discussione in aula. Il provvedimento presenta nuovi aspetti e rilievi che lo modificano completamente rispetto a quello da noi approvato in prima lettura. Eppure, non è stato approvato e non verrà appro-

vato alcun emendamento e la nostra discussione oggi appare essere il solito — ormai — reiterato proforma.

Vorrei, comunque, rilevare un aspetto positivo (io non sono faziosa) che riguarda il finanziamento previsto dall'articolo 6 per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale che l'Italia, peraltro, aveva sottoscritto in numerosi atti internazionali, anche con regolamentazioni nazionali che, finora, non sono decollate proprio per la mancanza del finanziamento; trovo, inoltre, corretto aver finanziato un apposito comitato che stabilisca anche le linee di competenza per l'efficacia di questa forma di comunicazione la quale, quindi, potrà sbloccare l'arretratezza che l'Italia avverte rispetto ad altri paesi che, come noi, sono stati attenti alla situazione delle mutazioni e dei disastri ambientali (mi riferisco, ad esempio, a Rio de Janeiro e via seguendo).

Vi sono altri aspetti del provvedimento in esame che considero particolarmente gravi e che dovrebbe indurre il Governo ed il Parlamento a riflettere, ancor prima di avviare un complesso meccanismo normativo che si rivela, certamente, non molto meditato. Si veda in proposito l'articolo 31 con il quale si istituisce un fondo di 5 milioni di euro a disposizione diretta del ministro dell'ambiente che determina, in prima persona, modalità e criteri di ripartizione dei contributi alle imprese che hanno subito riduzioni di occupazione, a causa di emergenze ambientali. Fra l'altro, anche dai pareri delle altre Commissioni emerge tale questione; credo, quindi, che il Governo non possa non tenerne conto.

Che norma è questa che non richiama alcuna delle modalità normative previste dalla legge n. 400 del 1988 sull'attività del Governo e che non prevede il concerto del ministro del lavoro o delle attività produttive su una materia così chiaramente interdisciplinare? Di fatto, si tratta di una delega in bianco, di un accaparramento di competenze e di fondi da parte del ministro dell'ambiente, priva di un criterio di riferimento (dovrebbe indicarlo lui stesso), che il Parlamento non può accettare,

senza provare un senso di vergogna sia per chi l'ha proposta sia per la maggioranza che, temo, l'approverà.

La copertura finanziaria, prevista dall'articolo 31 a valere sul fondo speciale di parte corrente, è una procedura non condivisibile per la destinazione del fondo stesso. Vi chiedo quindi come sia stato possibile redigere questa bellezza di articolo 31.

Mi auguro che l'Assemblea voglia chiarire le modalità di spesa di queste risorse, indicando criteri precisi e prevedendo un parere parlamentare preventivo. In caso contrario, con norme di questo genere, si istituiranno delle vere e proprie gestioni separate e fuori bilancio che renderanno nullo il controllo parlamentare sulla spesa pubblica voluta dalle leggi finanziarie di bilancio nello spirito della legge n. 468 del 1978.

Intendo ora dedicarmi a due problemi sostanziali del disegno di legge in esame che sono ancor meno condivisibili ed accettabili. Il primo, più evidente e più volte denunciato, riguarda il trattamento di rifiuti sanitari. Il testo deriva completamente da un'iniziativa parlamentare che aveva portato all'abrogazione di una disposizione sbagliata — è stato riconosciuto da tutti — contenuta in un decreto-legge sulla spesa farmaceutica. Ora, la maggioranza rivendica, con questo nuovo testo approvato dal Senato, il diritto di regolamentare l'intera materia dello smaltimento dei rifiuti sanitari — lo ha appena affermato il sottosegretario poco fa — facendo cessare solo allora gli effetti della norma d'urgenza attualmente ancora in vigore (si tratta di un decreto-legge, di cui è stata abrogata una disposizione, ancora in vigore).

La maggioranza tuttavia ha già sbagliato platealmente una volta in materia: come pensiamo che possa effettuare una regolamentazione adesso in ordine a qualcosa di sbagliato che non viene abrogato? Perché insiste quindi ad assumersi una responsabilità, su un tema così difficile e delicato, sul quale peraltro si è dimostrata fortemente incompetente?

Il problema oggi quindi è rappresentato dalla mancanza assoluta di norme generali regolatrici della materia, tali che il decreto del Presidente della Repubblica, che dovrà essere emanato, possa collocarsi in un contesto normativo certo e non discrezionale. Pensare di risolvere questo problema prima attraverso la decretazione d'urgenza e successivamente attraverso un regolamento che non può fondarsi su precise certezze normative, — anzi tutt'altro — appare senz'altro velleitario e non rispondente alle finalità dell'esercizio della potestà regolamentare prevista dal richiamato comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, disposto utilizzato assai a sproposito in un contesto in cui il problema non è costituito dall'assenza di un regolamento, bensì dall'esistenza di una norma di legge sbagliata. Come si può quindi disciplinare la materia, senza una norma valida, precisa ed efficace, anzi in contrasto con essa? Una norma peraltro, nella sua sostanza, attesa da molto tempo da tutti gli operatori sanitari e dai responsabili di case di cura, laboratori di analisi ed ospedali, sempre in difficoltà nella raccolta e nel conferimento di questi particolari rifiuti.

Vorrei infine affrontare una questione altrettanto difficilmente comprensibile e condivisibile: l'inquinamento acustico dei pubblici esercizi. Esiste una legge quadro sull'inquinamento acustico sin dal 1985. Nel 1998, quindi soltanto quattro anni fa, una nuova legge ambientale ha introdotto in quella normativa quadro una disciplina ben precisa che attribuisce allo Stato, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il compito di determinare i requisiti acustici dei soggetti sonori nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo nei pubblici esercizi. L'articolo 7 di tale progetto di legge esclude i pubblici esercizi dalla normativa vigente, quando già dal 1999 esiste un DPCM n. 215 che si applica a tutti i pubblici esercizi.

Questo Governo, dopo tre anni di applicazione di una norma statale che prescrive i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei pubblici esercizi, l'abroga,

senza prevedere una disciplina alternativa, lasciando l'intera regolamentazione alle precedenti norme privatistiche dettate dal codice civile, nonché alle poche norme penali in materia di disturbo della quiete pubblica, che sappiamo quanto poco siano applicate. Dunque, questo Governo vorrebbe dirci cortesemente quali saranno gli enti preposti alla determinazione delle caratteristiche delle immissioni sonore nei pubblici esercizi? Sarà la regione a decidere all'atto della concessione edilizia o al suo rinnovo? Oppure la materia entrerà a far parte delle competenze delle province in materia di inquinamento acustico? O ancora, dovranno pensarci i comuni? Penso che l'abrogazione di questa norma crei un vuoto normativo assoluto che determinerà soltanto incertezze, lasciando senza alcuna regola un settore in cui la politica dell'ambiente e della tutela della salute avevano registrato notevoli passi in avanti con i precedenti governi di centro-sinistra.

Vorrei infine concludere formulando una riflessione anche nei confronti degli amici dell'opposizione — della quale anch'io faccio parte — riguardante la posizione intransigente assunta da alcuni membri dell'opposizione sul tema dell'elettrosmog. Se il Governo richiede un limite più alto per potersi parlare di inquinamento elettromagnetico, ciò certamente dipende dal fatto che l'Unione europea ha stabilito soglie di pericolosità per la salute umana più elevate. Mantenere limiti eccessivamente bassi, oltre a creare un'enorme esigenza di spesa per l'adeguamento di impianti che invece sono già in sicurezza d'esercizio, crea nuove, maggiori ed inutili occasioni di contenzioso. Inoltre, l'applicazione rigorosa ed inutile di limiti tendenti al basso prospetta situazioni di illegalità per impianti elettrici presenti in prossimità di scuole, ospedali e abitazioni civili. Siamo quindi di fronte all'esigenza di tollerare un'illegalità teorica o di rimuovere — non so che in quale modo — un'illegalità sostanziale esistente in gran parte del paese.

La scienza, invece, non ci fornisce motivi certi di preoccupazione in materia. Se

ci sono certezze, esse riguardano proprio l'assoluta sicurezza, per la salute, di limiti di inquinamento elettrico fino a 10 microtesla, comunemente accettati in Europa e negli altri paesi. Quindi, non si tratta di elevare o di abbassare i limiti per poter considerare illegale questo o quell'impianto; si tratta, invece, di prendere atto del fatto che esistono risultati certi di ricerche scientifiche certe, considerati attendibili in tutti gli altri paesi europei che si regolano di conseguenza. Voler fare i pierini tante volte va contro noi stessi e non va certo a favore né delle popolazioni né del nostro sistema paese. Qualunque altra considerazione risentirebbe di preconcetti ideologici soggettivi ed anche oggettivi, in base ai quali non è possibile orientare la legislazione di un paese libero e democratico come il nostro.

In conclusione, ritengo che questo provvedimento, in base ai forti rilievi — direi sostanziosi — già esposti, in merito alla congruenza che deve avere con il resto del nostro ordinamento ed al reale obiettivo che esso si pone, abbia bisogno di un'attenta lettura da parte nostra e di nuove e sostanziali modifiche migliorative, nonché di una maggiore precisione rivolta all'applicabilità delle norme in esso contenute ed anche una maggiore attenzione alla loro coerenza ordinamentale — che manca — e costituzionale, che qualche volta mi sembra essere fortemente a rischio.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Dameri. Ne ha facoltà.

SILVANA DAMERI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, siamo probabilmente al passaggio conclusivo di questo provvedimento, che la Camera ha già esaminato e che, come veniva ricordato, il Senato ha approvato il 29 maggio, dopo avere introdotto alcune modifiche a questo disegno di legge, collegato alla legge finanziaria 2002, recante disposizioni in materia ambientale. Si tratta, dunque, della fase finale di uno dei primi atti del Governo propriamente in materia di politica dell'ambiente che —

come il nostro gruppo ha già evidenziato quando il provvedimento è stato esaminato in prima lettura da quest'Assemblea e poi al Senato, e come con rilievi puntuali hanno ripreso i colleghi in Commissione nelle scorse settimane — richiama e dichiara chiaramente il basso profilo che questa tematica assume nelle intenzioni, nella cultura e, quindi, nelle politiche che il Governo di centrodestra mette in campo.

Cari colleghi, per il Governo e per la maggioranza che lo sostiene, l'ambiente è davvero una tematica minore, sussidiaria, accidentale. Ma, purtroppo, è una tematica scomoda che, ogni tanto, per le emergenze che si determinano ed occupano le prime pagine dei giornali — che sia l'allarme per lo smog nelle città o per gli eventi alluvionali o per i siti inquinati che giungono a picchi di crisi intollerabili — diventa ingombrante e pare attirare l'attenzione del Governo, di solerti governatori regionali, che si mobilitano, sentenziano, occupano la scena.

Cessato l'allarme, cosa resta? Se resta un provvedimento come questo, è assai poca cosa. Quali azioni concrete ed efficaci? Quale riordino, quale azione concertata con le regioni, con gli enti locali? Quale politica permanente e davvero produttiva si attiva con questo disegno di legge? Poco o nulla, cari colleghi, al di là degli annunci di indirizzi, di piani di semplificazione che il debole settore dell'ambiente avanza.

Collegli, la marginalità del tema ambientale è tanto più grave in quanto è inversamente proporzionale ad una crescita, nell'opinione pubblica diffusa, della domanda di sicurezza ambientale. Poco fa la collega Mazzuca Poggiolini parlava dell'inquinamento elettromagnetico; pensiamo a quale attenzione, non solamente durante le campagne elettorali, vi sia nell'opinione pubblica diffusa nel nostro paese, ben al di là delle storiche aree dell'ambientalismo. Vi è una crescita forte della domanda di sicurezza ambientale, una domanda inedita, ormai avvertita da larghe fasce di cittadini, come una precondizione e, nel contempo, una compo-

nente essenziale per definire una buona qualità della vita. Questa domanda di sicurezza ambientale è un dato di modernità ed esige politiche e strumenti innovativi ed efficaci sistemi di regolazione della tutela ambientale.

A questo, il Governo non risponde. È vero, collega Foti, è il primo collegato da approvare — è ben misera cosa — sulla questione della politica ambientale.

Al ministro vorrei dire che ormai non si riesce a nascondere che i veri provvedimenti, le vere norme, le vere politiche che incidono sull'ambiente non sono nelle sue mani, ma in quelle, ben più forti e determinate, dei suoi colleghi, dal ministro Lunardi, al superministro Tremonti. Non nei suoi timidi provvedimenti, ma altrove va ricercata la vera politica del Governo: è nella legge obiettivo che smantella, anziché riformarne le procedure e semplificarle, la valutazione di impatto ambientale, che sposta risorse a danno del trasporto su rotaia; è nella legge Tremonti-bis, che ha deciso la sanatoria per i reati ambientali e per gli immobili abusivi costruiti dalle imprese operanti nel sommerso; è nella Tremonti-bis, che riduce la responsabilità per il danno all'ambiente, abbassando il livello delle sanzioni e riducendo le ipotesi di reato; è nella legge finanziaria, che ha ridotto le risorse per la difesa del suolo e per la prevenzione del rischio idrogeologico, così come per la bonifica dei siti inquinati, per i parchi, per le aree protette e per il mare. In questi provvedimenti forti, e non in questo timido, debole provvedimento, va rintracciata la vera intenzione e la vera azione di politica ambientale: sono tutte di segno negativo.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un aspetto. In questi provvedimenti, anche diversi tra loro, vi è una costante, vale a dire la sistematica cancellazione delle competenze e delle funzioni degli enti locali e delle stesse regioni: un brutale centralismo che, anche qui, è quanto di più antitetico si possa immaginare per una politica di vera tutela, di valorizzazione dell'ambiente e di promozione di uno sviluppo sostenibile.

È di tutta evidenza, infatti, che, senza il concorso e la concertazione di programmi, di indirizzi, di azioni, tra i vari livelli istituzionali non si possono ottenere risultati. Gli enti locali, nella volontà del Governo — solo per richiamare un esempio — sono espulsi dalla sovranità in materia urbanistica quando si tratta di chiamare ad operare anche soggetti privati nella bonifica e nella valorizzazione delle aree inquinate.

Intendiamoci: bene intervengono i privati che vogliano concorrere all'immane e necessaria opera di disinquinamento, ma il governo degli interventi deve avvenire sotto la responsabilità del sistema pubblico, democraticamente verificato e verificabile. Così come non può venir meno la responsabilità penale di chi è inquinato.

Vorrei anche ricordare che si vuole, di fatto, espellere i comuni in materia di politica dei parchi. Sono andata fuori tema, cari colleghi, ho richiamato i temi reali della politica ambientale che, in questo disegno di legge collegato alla legge finanziaria, non trovano spazio.

Ma veniamo al testo e commentiamo, in particolare, le modifiche introdotte dal Senato. Visto da vicino, si tratta di un provvedimento davvero modesto, rispetto al quale il giudizio di insufficienza e di inadeguatezza espresso dal nostro gruppo in prima lettura non può che essere ulteriormente rafforzato in negativo, ad eccezione di due punti, introdotti durante l'esame al Senato sui quali vorrei tornare successivamente: il primo — è stato già ricordato da altri colleghi — riguarda l'ICRAM; il secondo riguarda quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 18, relativo ad un elemento di certezza e di sicurezza rispetto alla legge n. 207 del 1992, con riferimento, in particolare, ai lavoratori dell'amianto. Il nuovo elemento introdotto è sostanzialmente peggiorativo.

Ripresenteremo alcune proposte emendative già presentate in Commissione nelle scorse settimane, al fine di tentare di correggere i punti più preoccupanti. Tali emendamenti verranno puntualmente illustrati dai colleghi durante il dibattito.

Non rinunciamo a tornare sulle parti, a nostro avviso, più discutibili, in palese contrasto con una vera politica di tutela ambientale, sperando — illudendoci, molto probabilmente — di trovare qualche ascolto e non solo un testo « bendato ».

Cito brevemente i punti. In particolare, ci preoccupa la formulazione dell'articolo 15, introdotto dal Senato, che contrasta con gli intenti del protocollo di Kyoto in materia di emissioni di idrofluorocarburi e di perfluorocarburi, in palese contraddizione con il recepimento del protocollo testè approvato dalla Camera, esponendo l'Italia a possibili procedure di infrazione.

Eguale paradossale appare quanto disposto dal nuovo articolo 16 che, in materia di provvidenze per le aree a rischio idrogeologico, rischia di determinare una sovrapposizione con le disposizioni contenute nel cosiddetto decreto Sarno, rendendone di fatto più difficoltosa la attuazione.

In merito all'articolo 14, è stato citato l'ampliamento dei siti su cui intervenire per la bonifica, cosa che ci trova naturalmente d'accordo e che segnala l'esigenza di allargare l'intervento di risanamento di tali siti. Tuttavia, per quanto riguarda le risorse, da questo punto di vista (ed è una questione sulla quale, se vi è qualche ulteriore informazione, gradiremmo riceverla) non riusciamo a comprendere se tali risorse restino le stesse, perché in tal caso, ovviamente, si riduce la possibilità di efficacia degli interventi che erano già stati preventivati.

Del tutto impropriamente, poi, il Senato — e lo stesso relatore Foti è stato in qualche modo costretto a riconoscerlo — ha reinserto l'articolo 24, in merito allo smaltimento in discarica dei rifiuti sanitari, riguardo al quale, prima nel corso dei lavori dell'VIII Commissione in prima lettura e poi in Assemblea era stato abrogato il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto legge n. 34 del 2001 che ora è stato reintrodotta e ricordato anche quale elemento di criticità da parte della collega Mazzuca.

In sostanza, le modifiche apportate dal Senato peggiorano un testo già bruttarello,

mentre non viene modificato un aspetto essenziale, quale quello delle risorse che erano insufficienti fin dall'inizio: 20 milioni di euro, pari a meno di 40 miliardi delle vecchie lire. Ciò è la conferma, se necessario, che l'ambiente è considerato uno degli ultimi problemi.

Tutto ciò avviene nell'anno del protocollo di Kyoto, nell'anno dell'allarme smog e nel momento in cui il dissesto idrogeologico richiama una continuità ed intensificazione di cure del territorio ormai ineludibili.

Ribadiamo — anche le cifre a disposizione ce lo confermano — che la politica del centrodestra in materia ambientale è intermittente, dimessa, avara: verrebbe da dire « figlia di un Dio minore ! »

La verità è che, anche in quest'ambito, è in corso una vera e propria azione di controriforma che fa saltare progressivamente ogni tentativo di creare un sistema di regolazione della tutela ambientale, ignorando la ricerca di strade innovative per valorizzare le risorse ambientali, la quale richiederebbe politiche intersettoriali e uno sforzo d'insieme da parte del Governo, che dovrebbe puntare, appunto, sulla qualità ambientale quale risorsa, come misura stessa del livello e dello sviluppo della qualità complessiva, sociale ed economica.

Cari colleghi, d'altronde, solo nell'ambito di questa visione residuale, ancillare dell'ambiente poteva essere anche solo concepita quell'idea — per ora, forse, in fase di stallo ma non credo definitivamente sconfitta — che, con le società Patrimonio Spa e Infrastrutture Spa, pone una gigantesca ipoteca sull'insieme del patrimonio pubblico, compresi i beni paesaggistici e ambientali di maggior pregio, per finanziare la realizzazione del cosiddetto faraonico Piano di infrastrutture.

Il capolavoro finale, poi, è in arrivo ed è rappresentato dalla legge delega, attualmente in discussione presso la Commissione. Una richiesta senza precedenti e senza limite alcuno, per affidare ad una commissione di esperti la riscrittura della legislazione ambientale in tutti i suoi campi, che presenta evidenti questioni di

legittimità costituzionale, che mette in causa le prerogative ed il ruolo stesso del Parlamento, il quale risulterebbe, in quest'ambito strategico, esautorato in modo inaccettabile.

In conclusione, cari colleghi, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, anche esaminando un provvedimento piccolo piccolo, si può evidenziare il pericoloso, grave arretramento della politica ambientale di quest'anno di Governo del centrodestra, caratterizzato dal tentativo non già di rendere più efficace la legislazione ambientale esistente e di riformarla per quanto era ed è necessario, ma da un suo vero e proprio stravolgimento, da provvedimenti in altri campi (nell'economia, nelle attività produttive, nei trasporti, nell'energia, e via dicendo) che sono in aperto contrasto con le ragioni di tutela ambientale e della sostenibilità dello sviluppo, da una riduzione delle risorse finanziarie e da una sorta di paralisi dello stesso ministero.

Ciò — guardate — non è casuale ma coerente con la vostra idea dello sviluppo come crescita economica senza qualità, sia ambientale, sia tecnologica, sia sociale e con un'idea di competitività centrata sulla riduzione dei costi e non sull'innovazione e la qualità.

In questa visione povera, la tutela dell'ambiente è solo un fastidioso vincolo ed un costo da tagliare. Per noi, essa è condizione di qualità della vita e di civiltà, è un'occasione per rendere più competitivi i sistemi territoriali e le imprese, per riqualificare lo sviluppo e farlo equo e sostenibile. Spero di essere smentita nel corso dell'esame di questa discussione in Assemblea e spero che qualcuno degli emendamenti che proporremo, che vanno nella direzione che prima citavo, possa essere esaminato ed accolto (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali sulle modifiche introdotte dal Senato

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 2033-B)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Foti, al quale ricordo che ha due minuti a disposizione.

TOMMASO FOTI, *Relatore*. Signor Presidente, intervengo molto velocemente per dire che l'onorevole Mazzuca, evidentemente, non solo non ha seguito, nel corso dell'esame del disegno di legge, i lavori della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, ma non si è neanche peritata di leggere gli atti. Diversamente, si sarebbe risparmiata gran parte del suo intervento, anche perché, avendo avuto il cattivo gusto di voler ascrivere al Governo la modifica relativa ai pubblici esercizi, mi corre l'obbligo di ricordare che quell'emendamento al Senato è stato presentato dal senatore Giovanelli dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e dal senatore Dettori della Margherita. Farebbe meglio, quanto meno per coerenza politica, a chiedere spiegazioni ai suoi compagni di partito, perché mi pare oltretutto abbastanza disdicevole voler immediatamente attribuire ad altri responsabilità politiche che portano l'*imprimatur* dell'opposizione.

Quanto ai rilievi della collega Dameri, essi sono di ordine politico. Vorrei solo consigliarle di rapportarsi meglio con l'onorevole Mazzuca per quanto riguarda i siti inquinati perché sento un'opposizione un po' strana. L'una dice che non ci sono soldi, ma vanno bene i siti, l'altra dice che bisogna ridurre il numero dei siti perché diversamente si fanno degli interessi di collegio, salvo poi, per mettere d'accordo i bianchi della Margherita e penso ancora i rossi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo...

GENNARO MALGIERI. Rosa pallido !

TOMMASO FOTI. ...l'intervento di un emendamento dei Verdi, i quali propongono, ovviamente, un inserimento di nuovi siti, giustappunto per non sbagliare. Francamente, mi pare un'opposizione che, sul tema ambientale, ha indubbiamente le

idee meno chiare della nostra maggioranza. (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È il pluralismo, onorevole Foti.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza (2843) (ore 16,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2843)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la XI Commissione (Lavoro) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Gazzara, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANTONINO GAZZARA, *Relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge n. 108 dell'11 giugno 2002, di cui ci occupiamo, reca disposizioni urgenti in materia di

occupazione e previdenza e, nel testo originario, è stato presentato all'esame della Commissione lavoro composto di quattro articoli. Nel rimandare alla relazione svolta in Commissione circa il contenuto di quel testo, in questa sede pare opportuno solo un richiamo schematico sulle previsioni essenziali per poi soffermare l'attenzione sulle modifiche apportate in Commissione.

L'articolo 1 è finalizzato al sostegno dei lavoratori coinvolti in particolari situazioni di crisi aziendale; segnatamente, nei settori del petrolchimico, sono interessati 630 lavoratori e nel tessile sono interessati 120 lavoratori. Nei confronti di tali lavoratori è disposta una proroga del trattamento di mobilità fino a un massimo di 36 mesi per i petrolchimici e di ulteriori 48 mesi per i tessili, a determinate condizioni. Analogo intervento è disposto in favore di un numero massimo di 1.800 dipendenti della società Case di cura riunite di Bari ai quali è corrisposto un trattamento economico pari all'80 per cento dell'indennità di mobilità per un periodo di 24 mesi, a condizione che frequentino corsi di formazione professionale indetti dalla regione o dai competenti enti locali, al fine di agevolare il loro reinserimento lavorativo.

L'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2002 le agevolazioni contributive per le imprese che assumono maestranze tra lavoratori licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti.

L'articolo 3 reca una disposizione transitoria a favore dei lavoratori italiani che rientrano dalla Svizzera entro il 31 dicembre 2003, ai quali saranno computati, ai fini pensionistici, anche i periodi contributivi maturati nella Confederazione elvetica.

L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria.

Già nella relazione in Commissione, alla quale rimando per completezza, erano state svolte alcune considerazioni circa modifiche da apportare al testo al fine di meglio definirne il contenuto sotto il profilo della chiarezza. Il Governo ha fatto conoscere, con assoluta celerità, la condivisione dei rilievi mossi, peraltro presenti

anche nel successivo parere del Comitato per la legislazione. In realtà è stato chiarito che la riduzione del 20 per cento, prevista nei commi 1 e 2 dell'articolo 1, deve essere applicata all'importo già decurtato dopo il primo anno, così come, pur precisando che il richiamo aveva valenza soltanto sotto il profilo dell'individuazione dei territori, è stata accolta la proposta di riferirsi all'articolo 1, commi 2 e 5, del regolamento CE n. 1260 del 1999, anziché al regolamento CEE, non più in vigore, n. 2081 del 1993. Così come ancora è stata condivisa l'opportunità di un miglior raccordo tra l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge e l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 468 del 1977 per definire le modalità di affidamento a terzi di attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di creare opportunità per la ricollocazione dei soggetti di cui al precedente comma 5. Oltre, chiaramente, alla correzione di un errore materiale — 2003 anziché 2004 — contenuto nella stesura originaria dell'articolo 4.

Il lavoro svolto in Commissione, poi, ha consentito di apportare parecchie modifiche ed integrazioni, certamente migliorative del testo, che, non solo non ne hanno snaturato la filosofia e l'impostazione, ma prendono anche atto degli arricchimenti derivanti da una discussione nella quale sono emersi modi di vedere legittimamente diversi.

In particolare, è stato prorogato al 31 dicembre 2003 il termine massimo, già previsto per il 31 maggio 2003, previsto dall'articolo 1, comma 1, perché i lavoratori licenziati abbiano il diritto alla proroga della durata dell'indennità di mobilità.

Si è previsto poi (articolo 1, comma 4) che la proroga spetti, non già a condizione che i lavoratori siano impegnati in lavori socialmente utili, ma a condizione che, invece, siano destinatari di percorsi formativi, ovvero di misure decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale.

Come già detto, all'articolo 1, comma 7, si è chiarito che, per la ricollocazione dei soggetti licenziati da aziende operanti nel